La scuola dell'integrazione e dell'inclusione

- N.B. L'argomento è ampio e complesso. Qui, per necessità, si seguirà un percorso essenziale (in parte «storico» – il prima e l'oggi – e in parte funzionale alla conoscenza di: strumenti, docente di sostegno, valutazione alunni disabili, disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali...)
 - [Capitolo di riferimento 13, in Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, Brescia 2020]

Premessa: integrazione e inclusione non sono sinonimi

- Integrazione: concetto superato, fa riferimento al modello degli anni '70 in cui si incentivava l'inserimento del disabile nella classe di normodotati (anche se innovatore rispetto al pensiero precedente che prevedeva percorsi separati per alunni disabili).
- Inclusione (a partire dal 2009): non l'alunno con problemi è da «integrare» in una classe di normodotati, ma è la scuola e la classe che devono includerlo, rimodellando l'approccio didattico e valorizzando le diversità, che diventano risorse anche per il gruppo.

Partiamo dalla Costituzione

- «È compito della Repubblica **rimuovere** gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» (art.3)
- «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.» (art. 34)

L'inclusione scolastica, il percorso attraverso la normativa

I CONCETTI / la denominazione	Le principali norme di riferimento - Denominazione		
SEPARAZIONE	 R.D. 1923 - Riforma Gentile C.M. 1771/1953 - Differenza tra cl. speciali e differenziali Legge 1859/1963 - Istituzione scuola media unica (cfr. Appendice) Legge 444/1968 - Istituzione della scuola materna statale 		
INSERIMENTO	 Legge 118/1971 – Prende avvio il processo di inserimento di alunni «handicappati» nelle classi normali 1975 – Relazione Commissione Falcucci 		
INTEGRAZIONE	 Legge 517/1977 - Abolizione classi differenziali, docente di sostegno 1983 e 1987 - Sentenze Corte Costituzionale Legge 104/1992 - Legge quadro per assistenza e integrazione 		
INCLUSIONE	 Legge 170/2010 - Riconosce i Disturbi specifici di apprendimento Dir. Min. 27/12/2012 - Riconosciuti i Bisogni specifici di apprendimento (BES) L'assetto normativo attuale: Legge 107/2015 >> DLGS 66/17 >> DLGS 96/19 		

Da dove veniamo: handicap, le classi «separate»

- •Le classi differenziali: In Italia, le prime classi differenziali furono create all'inizio del XX secolo; erano destinate ad alunni disabili o affetti da disturbi dell'apprendimento o da problemi di socializzazione.
- •La Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11 marzo 1953 delinea precisamente la differenza tra classi speciali e differenziali:
 - «Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi anormali (es. scuole Montessori).
 - •Le classi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con modi e forme particolari».

Primi passi verso l'inserimento

Il lungo percorso verso l'inclusione scolastica inizia nel 1971 con la legge n. 118

- Prevedeva che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire: «nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali».
- All'applicazione della L. 118/71 fece seguito un acceso dibattito nel mondo della scuola e delle istituzioni tra:
 - coloro che erano favorevoli a una piena integrazione di tutti gli alunni;
 - coloro che propendevano per un modello di integrazione rivolto solo ai meno gravi.
- Nel 1975 fu istituita una commissione ministeriale (presieduta dalla senatrice Franca Falcucci) con il compito di relazionare sul processo di integrazione nelle scuole italiane.
 - Studiare la questione dell'inserimento nelle classi degli alunni in situazione di disabilità. (cfr. *Appendice*)

Il punto di svolta: la Legge 517/77

- Con la legge 517/77 si afferma il principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale nella scuola.
- Abolisce le classi differenziali previste dalla legge istitutiva della nuova scuola media (legge 1859/62) per non meglio precisati «disadattati scolastici» (art. 12).
- Fissa il principio dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
 - Vengono introdotti nelle classi «insegnanti specializzati» (il cosiddetto docente di sostegno)
 - Si fissa il limite di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con handicap.
- La legge è fortemente innovativa, ma si occupa soltanto della scuola dell'obbligo.

L'intervento della Corte Costituzionale

- Sentenza del 1983: denuncia l'inammissibilità dell'isolamento e della discriminazione di persone disabili nel mondo del lavoro.
- Sentenza del 1987: impone di estendere l'integrazione anche nella scuola secondaria superiore, ritenendo «innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione (...) non vengono meno al compimento della scuola dell'obbligo».

Gli alunni disabili nella legge 104/92: diritto all'educazione e all'istruzione (art. 13)

- È legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate.
- Tuttora vigente (seppur con le modifiche dal D. Lgs. 66/2017, di attuazione della «Buona scuola»).
- Affronta la problematica dell'handicap anche a livello scolastico; garantisce il «diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle scuole di ogni ordine e grado».
- La formazione educativa del disabile è diventata da allora oggetto di un **piano educativo individualizzato** (PEI).
 - N.B. Vedere in appendice gli STRUMENTI necessari alla effettiva integrazione previsti dalla legge 104/92.

La definizione del soggetto disabile nella legge 104/92

- È considerata **persona con handicap** chi presenta una «minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione» (art. 3, 104/92).
- Nella Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità del 2001 (ICF) dell'OMS è scomparso il termine handicap, sostituito ora dal temine disabilità.
 - La disabilità è la conseguenza della menomazione: può essere un effetto diretto o una reazione psicologica a una malattia. La disabilità è l'effetto pratico e riscontrabile della menomazione.

L'insegnante di sostegno

- Introdotto dalla legge 517/77: impiego di 'insegnanti specializzati' per favorire l'integrazione e il sostegno degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare e media.
- Anche la legge 104/92 parla di 'garantire attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati' nelle scuole di ogni ordine e grado oltre all'assistenza fornita obbligatoriamente dagli EE.LL.
- Assegnato alla classe e non al singolo alunno, contitolare sulla classe o sezione.
- Compito:
 - facilitare l'integrazione degli alunni con disabilità, 'assumendo corresponsabilità nell'intera classe'; ne deriva che allo scrutinio vota su tutti gli alunni e non solo sui disabili.
 - Facilitare il lavoro dei colleghi curricolari nell'interagire con gli alunni disabili, anche perché non può essere presente per l'intero orario delle lezioni della classe.
- Di norma è assegnato in media nazionale un insegnate di sostegno ogni due alunni certificati.

L'inclusione

A partire dal 2010, nella scuola italiana si susseguono norme tese a modificare la «lettura» della diversità:

- non più centrata (solo) sull'alunno con disabilità per il suo inserimento...
- ma all'area dello svantaggio scolastico e quindi all'organizzazione, alla qualità dei contesti, alla didattica, alla dimensione relazionale... agli ambienti di apprendimento.

L'inclusione scolastica

- L'inclusione scolastica costituisce un vanto della scuola italiana: 'la nostra legislazione è una delle più avanzate in questo campo per la ricerca di una costante integrazione di quelle persone che in passato erano tenute ai margini della scuola e della vita sociale.' (Cfr. Cicatelli, op. cit. p.304)
- Evoluzione lessicale:
 - da «alunni handicappati», ad «alunni diversamente abili» (considerato un inutile eufemismo) a...
 - «persone con disabilità» (ONU, 2006). Denominazione condivisa a livello internazionale, che sottolinea il riferimento a 'persone' (come gli altri) cui si aggiunge una particolare caratteristica: 'disabile'.
 - Si evita di individuare tali soggetti solo con la caratteristica.

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) - legge 170/2010

- Si tratta di un caso di disabilità poco visibile, giunta da poco all'attenzione della scuola italiana.
- Si tratta di 4 disturbi (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) da tempo identificati dalla letteratura scientifica.
- Hanno ricevuto riconoscimento giuridico soltanto con la legge 170/2010.
- «Si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana».
- Non prevedono la presenza del docente di sostegno: si tratta di «disturbi di apprendimento» non di handicap così come definito dalla 104/92.

I disturbi specifici di apprendimento (più nel dettaglio)

- **Dislessia**: 'difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura'.
- **Disgrafia**: 'disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica'.
- **Disortografia**: 'disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica' [passaggio dalla parola orale alla parola scritta].
- **Discalculia**: 'difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri'.

Questi disturbi possono presentarsi separatamente o insieme nella stessa persona.

In passato tali disturbi, per la loro scarsa evidenza, erano talvolta interpretati come effetto di scarso impegno o distrazione.

Nei casi di DSA è spesso la scuola ad attivarsi

- Mentre la disabilità è «riconosciuta» su richiesta della famiglia, i DSA sono spesso segnalati dalla scuola alla famiglia, sulla base di eventuali evidenze emerse nell'attività didattica.
- Per la redazione di un Piano didattico personalizzato occorre comunque una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria.
- Sulla base della diagnosi, la scuola prevede «interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate'.

Didattica individualizzata e didattica personalizzata. Qual è la differenza? La precisazione nelle linee guida (DM 5669/2011)

- Didattica individualizzata: è calibrata sul singolo alunno per potenziare determinate abilità o acquisire specifiche competenze per il raggiungimento degli obiettivi comuni al gruppo classe.
 Assomiglia un po' ad una sorta di recupero, perché il principio alla base è che ci sono degli obiettivi che tutti devono raggiungere in qualche modo.
- Didattica personalizzata: permette a ciascun alunno di trovare metodologie e strategie di apprendimento differenti a partire dalla consapevolezza del proprio stile cognitivo e del proprio talento, in modo tale da sviluppare al meglio le proprie potenzialità. La didattica personalizzata quindi può porsi obiettivi diversi per ciascun alunno essendo strettamente legata alle caratteristiche specifiche del bambino stesso. (vedi Cicatelli, op. cit. pag. 321)

La legge n.170 dell'8 ottobre 2010 e Linee guida sui DSA 12 luglio 2011

CENTRALITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E STUDENTI CON DSA

LA DIDATTICA

INDIVIDUALIZZATA:

Obiettivi comuni al gruppo
classe
Metodologie calibrate sul singolo
Attenzione alle differenze
individuali
Attività di recupero individuale
per
potenziare abilità o acquisire
competenze

PERSONALIZZATA:

Può porsi obiettivi diversi
Accrescimento dei punti di forza
di ciascun alunno
Promuove apprendimento
significativo
Attenzione agli stili di
apprendimento
Uso di mediatori didattici
(schemi, mappe)

I bisogni educativi speciali (BES)

- La condizione di piena funzionalità della persona dipende essenzialmente dal contesto spazio-temporale e può essere compromessa da fattori contingenti e temporanei (malattie, situazioni personali e familiari superabili...).
- I BES: studiati dalla comunità scientifica internazionale a partire dagli ultimi decenni.
 - In Italia le prime disposizioni amministrative: Direttiva 27 dic. 2012 + alcune Note e Circ. di chiarimento.
 - Tutta la materia è in evoluzione: si possono fornire solo indicazioni generali...
- L'area dei BES nel suo insieme comprende tre grandi sottocategorie:
 - Disabilità
 - Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
 - Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Bes non è una diagnosi!

- Spesso i genitori tendono a interpretare erroneamente la categoria Bes come fosse un disturbo clinico.
- In realtà **non esiste alcuna diagnosi Bes** in quanto i Bisogni Educativi Speciali non rappresentano di per sé un'etichetta diagnostica, possono includere ragazzi con disturbi clinici (e dunque con una diagnosi e un preciso codice) o alunni con problemi di altra natura.
- Ad esempio un bambino straniero che non ha ancora appreso la lingua italiana potrebbe rientrare nella normativa Bes. Così facendo potrebbe quindi usufruire di canali didattici diversificati anche in assenza di disturbi clinici.

Bisogni educativi speciali a scuola (ovvero tutte le situazioni di disabilità)

Alunni con disabilità	Certificati ai sensi della 104/1992	Intellettiva – Motoria – Sensoriale – Pluri/disabilità – Disturbi neuro psichiatrici	PEI
Alunni con DSA	Certificati ai sensi della 170/2010	Dislessia – Disortografia – Disgrafia - Discalculia	PDP
Alunni con altri disturbi	Ai sensi della DM 27/12/2012	ADHD – Disturbi del linguaggio – Disturbo della coordinazione motoria – Altri disturbi	PDP
Alunni con altri Bisogni Educativi	Ai sensi della DM 27/12/2012	Svantaggio socio-economico – culturale-linguistico – Difficoltà diffuse. In attesa di valutazione.	PDP

Vedere in Appendice

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

(DLGS 66/17 e successiva modifica nel DLGS 96/19)

L'assetto normativo attuale

Innanzitutto i principi e le finalità:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai <u>differenti bisogni educativi</u> e <u>si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno</u> nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'<u>organizzazione e nel</u> <u>curricolo delle istituzioni scolastiche</u>, nonché' <u>attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio</u>;
- c) <u>costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali,</u> nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, <u>concorrono ad assicurare il successo formativo</u> delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

A chi tocca fare, che cosa

(DLGS 66/17 e successiva modifica nel DLGS 96/19)

- L'inclusione di cui si occupa il Decreto: alunni disabili certificati ai sensi della legge 104/92.
- Sulla materia convergono le competenze di:
 - Stato (in quanto amministrazione scolastica): assegnazione docenti di sostegno, adeguamento dell'organico del personale ATA, contributo economico alle scuole commisurato al numero di alunni con disabilità.
 - Regioni: provvedono (nella Conferenza Stato-Regioni) ad uniformare i profili professionali del personale [= criteri] destinato all'assistenza.
 - Enti locali: garantiscono il personale per l'assistenza, servizi di trasporto, accessibilità dei locali scolastici.

La cronologia dei passaggi nel processo di inclusione

(DLGS 66/17 e successiva modifica nel DLGS 96/19)

- Domanda per accertamento della disabilità: presentata dalla famiglia all'INPS.
- Accertamento della condizione di disabilità: apposite commissioni mediche.
- 1. Profilo di funzionamento (PDF): secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale ICF, adottata dall'OMS.
- 2. Progetto Individuale: redatto da Comune e Aziende Sanitarie sulla base del Profilo di funzionamento (PDF) per definire prestazioni e servizi
- 3. Piano Educativo Individualizzato (PEI): redatto all'inizio di ogni anno scolastico dai docenti contitolari della classe con la partecipazione dei genitori e delle altre figure professionali interagenti con la classe. [vedi specifica slide, più sotto]
- 4. Piano per l'inclusione (PPI) all'interno del PTOF: modalità di utilizzo delle risorse e degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica complessivamente intesa.

1. Profilo di funzionamento (PDF)

(DLGS 66/17 e successiva modifica nel DLGS 96/19)

- È redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare presso l'ASL ed è composta da un medico specialista, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione, un assistente sociale o rappresentante dell'Ente locale che ha in carico la persona.
- Il Profilo è redatto con la collaborazione dei genitori.
- Sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale (previsti dalla Legge 104/92).
- Definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione (vengono determinate le ore di sostegno) + l'eventuale indicazione dell'assistente personale.
- È documento propedeutico e necessario per l'elaborazione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale.

I documenti di progettazione dell'inclusione scolastica

(DLGS 66/17 e successiva modifica nel DLGS 96/19)

Tre sono i documenti dell'inclusione scolastica:

- Progetto individuale: predisposto dal Comune, d'intesa con l' ASSL
 - Indica i vari interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali di cui possa aver bisogno l'alunno, in accordo con i genitori.
- Piano educativo individualizzato (PEI): elaborato dai docenti del consiglio di classe e dalle altre figure professionali interagenti con la scuola, con la partecipazione dei genitori (GLO=gr. lavoro op.)
 - Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento.
 - Individua strumenti, strategie, modalità didattiche efficaci per il percorso di apprendimento dell'alunno.
 - E' soggetto a periodiche verifiche nel consiglio di classe.
- Piano per l'inclusione (PPI) all'interno del PTOF definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse e gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

La valutazione degli alunni con disabilità

- È il PEI il punto di riferimento per stabilire a quali prove sia possibile sottoporre gli alunni con disabilità certificata, sia durante l'attività didattica ordinaria, sia in sede d'esame.
- Nel PEI sono indicati tra l'altro gli obiettivi da raggiungere, la differenziazione dei contenuti, le metodologie, l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altro ausilio tecnico necessario per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- Le prove d'esame devono essere coerenti con il PEI (quindi anche con prove differenziate ma equivalenti*). Nel diploma non si fa alcun cenno dello svolgimento di prove differenziate.
 - * Nel primo ciclo solo in casi molto rari il consiglio di classe dichiara la 'non equivalenza delle prove'.
 - [Continua nella slide seguente]

La valutazione degli alunni con disabilità

[Segue]

- Anche nel 2° ciclo, in sede d'esame, possono essere disposte prove differenziate, coerenti con il PEI, ma di valore equipollente.
- Nel caso in cui gli studenti non siano in grado di sostenere prove non equipollenti, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che indichi il tipo di percorso effettuato, le discipline seguite e la valutazione su di esse.
- Agli alunni disabili (1° e 2° ciclo) che non si presentino all'esame in conseguenza della propria disabilità viene comunque rilasciato un attestato di credito formativo.

Strumenti compensativi e dispensativi

- Compensativi: apparati didattici tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione. (Es. sintesi vocale, registratore, correttore ortografico nei programmi di videoscrittura, calcolatrice, tabelle, mappe concettuali...)
 - Loro caratteristica: agevolare lo studente nella funzione deficitaria, senza facilitargli il compito da un punto di vista cognitivo.
- Misure dispensative (in aggiunta o in alternativa) sulla base di una precisa diagnosi: consentono di non svolgere alcune prestazioni difficoltose
 - Obiettivo: escludere gli effetti del disturbo su obiettivi di apprendimento comuni, NON differenziati per il singolo studente.

La valutazione nel Primo ciclo degli alunni con DSA (DLGS 62/17)

Valutazione degli apprendimenti e partecipazione agli esami:

- Coerente con il Piano didattico personalizzato e può essere assegnato un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove.
- Caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (come da certificazione): soltanto prova orale.
- Casi di particolare gravità: completa esenzione dallo studio delle lingue straniere.
 - Esame: prove differenziate con valore equivalente.
 - Nel diploma «non viene fatta menzione della modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione nel Secondo ciclo degli alunni con DSA

- Le prove differenziate NON equipollenti sono finalizzate soltanto al rilascio di un attestato di credito formativo.
- Lo svolgimento di prove differenziate è indicato solo nell'attestato e non nelle tabelle e non nelle tabelle affisse all'albo.
- Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie non consegue il titolo di studio ma un'attestazione di credito formativo.

Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (ma non certificati)

- Ragazzi con (soltanto) svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale non hanno bisogno di certificazione né diagnosi ma hanno ugualmente diritto all'applicazione della normativa Bes.
- Lo svantaggio può risultare temporaneo.
- Gli alunni Bes hanno diritto agli aiuti previsti per i Dsa come gli strumenti compensativi o dispensativi e l'attivazione di un Pdp, ossia di un Piano Didattico Personalizzato. La valutazione di tali alunni deve essere coerente con lo specifico Pdp. (C.M. n. 8 del 06/03/2013).

APPENDICE

Dal Documento (1975) della COMMISSIONE FALCUCCI

Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell'esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall'alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella.

Evoluzione della norma

Fino agli anni '60: istruzione separata, approccio prevalentemente medico

- La legge che istituisce la Scuola Media unica (Legge 1859/1962) prevede classi di aggiornamento per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e l'istituzione di classi differenziali per alunni disadattati scolastici.
- Nella legge che istituisce la Scuola Materna (Legge 444/1968) si legge:
 «Per i b.ni dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del
 carattere o del comportamento o portatori di menomazioni fisiche e
 sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso le scuole materne
 statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali»

Strumenti di istruzione e formazione necessari alla effettiva integrazione (Legge 104/1992)

- Diagnosi funzionale (DF): redatta da un'equipe multidisciplinare di operatori sociali e sanitari
- **Profilo dinamico funzionale** (PDF): redatto alla predetta equipe, unitamente agli insegnanti curricolari e di sostegno della classe
- Piano Educativo Individualizzato (PEI): redatto dal C.d.c. e dal docente di sostegno in collaborazione con i genitori.
- N.B. <u>Tali strumenti ora risultano superati dalle disposizioni</u> <u>di cui al D. Lgs. 66/2017, in vigore dal 1°-1 2019</u>

Altri Bisogni Educativi Speciali

(nella pagina del MIM)

- L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.
- In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
- Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.
- Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs).